



Salvatore Uttieri
Notaio

Repertorio n. 2435

Raccolta n. 1605

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

Il quattro febbraio duemilaventisei in Bari e nel mio studio, alle ore diciannove.

Innanzitutto a me dott. SALVATORE UTTIERI, notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Bari, residente in Bari, con studio alla via Principe Amedeo 26,

SI COSTITUISCE

- **STEFANELLI Rocco**, nato a Modugno (BA), il 28 gennaio 1946, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente di cui infra, quale Presidente del Consiglio Direttivo dello stesso, codice fiscale STF RCC 46A28 F262W.

Dell'identità personale del costituito, cittadino italiano, io notaio sono certo.

Il signor Stefanelli Rocco dichiara che in questo giorno, luogo ed ora, si è riunita, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'assemblea dell'associazione

"ASSOCIAZIONE REGIONALE ONLUS L'ISOLA CHE NON C'ERA"

con sede in Bari, via Corfù n. 1, codice fiscale 93473660723, costituita con atto in data 30 settembre 2016, registrato all'Agenzia delle Entrate di Bari in data 25 ottobre 2016 al numero 9885 serie 3, iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus tenuta dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Puglia, con provvedimento in data 25 novembre 2016 protocollo n. 0051496 con efficacia a decorrere dal 25 ottobre 2016, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- approvazione del nuovo statuto adeguato al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 al fine di ottenere l'iscrizione al R.U.N.T.S.;
- varie ed eventuali.

Lo stesso chiede a me notaio di far constare da verbale lo svolgimento dell'adunanza e le deliberazioni adottate.

Aderendo alla richiesta, do atto che assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, il costituito Stefanelli Rocco, quale Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione, il quale

CONSTATATO

--- che questa assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto con avviso in data 5 gennaio 2026;

--- che, come risulta anche dal Foglio delle presenze che esso costituito mi consegna ed io notaio allego al presente atto sotto la lettera "A", è presente l'unanimità degli associati, portata dagli associati:

- esso costituito Stefanelli Rocco, titolare di un diritto di voto;
- Costantino Rosa, nata a Bari il 26 maggio 1946, titolare di un diritto di voto;
- De Sortis Vincenzo, nato a Stigliano (MT) il 20 marzo

Registrato a Bari

il 6/02/2026

al n. 5186/1T

Esente



1956, titolare di un diritto di voto;

- Ricci Giuseppe, nato a Bari il 27 aprile 1971, titolare di un diritto di voto;

- Mancini Stefania, nata a Torino il 15 luglio 1970, titolare di un diritto di voto; per delega a Ricci Giuseppe;

- Stefanelli Antonio, nato a Johannesburg (SUDAFRICA) il 9 giugno 1971, titolare di un diritto di voto;

- Ricci Margherita, nata a Bari il 30 gennaio 1973, titolare di un diritto di voto; per delega a Stefanelli Antonio;

- Stefanelli Donato, nato a Bari il 16 marzo 1974, titolare di un diritto di voto;

- De Sortis Anna Maria, nata a Bari il 22 luglio 1994, titolare di un diritto di voto; per delega a De Sortis Caterina;

- De Sortis Caterina, nata a Bari il 13 maggio 1996, titolare di un diritto di voto;

- Tamborrino Debora, nata a Laterza (TA) il 27 gennaio 1977, titolare di un diritto di voto; per delega a Stefanelli Donato;

- Albanese Antonio, nato a Ceglie Messapica (BR) il 27 gennaio 1974, titolare di un diritto di voto;

- Pesciolino Giuseppe, nato a Bari il 5 luglio 1981, titolare di un diritto di voto;

- Lorusso Domenica, nata a Molfetta (BA) il 12 dicembre 1976, titolare di un diritto di voto, per delega a De Sortis Vincenzo;

- Faccilongo Anna, nata a Bari il 24 aprile 1973, titolare di un diritto di voto, per delega a Stefanelli Rocco;

--- che le deleghe, previo controllo della loro regolarità da parte del Presidente dell'Assemblea, vengono acquisite agli atti dell'associazione;

--- per il Consiglio Direttivo sono presenti:

- esso costituito Stefanelli Rocco, quale Presidente;

- Stefanelli Antonio, quale Vice Presidente;

- Ricci Giuseppe, quale consigliere;

- Stefanelli Donato, quale consigliere

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti

DICHIARA

validamente costituita questa Assemblea ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto ed apre la discussione sull'ordine del giorno.

Prendendo la parola, il Presidente, fa presente che con il d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, c.d. "Codice del Terzo Settore" è stata approvata la nuova normativa degli enti no profit, riunendo gli enti di diritto privato senza scopo di lucro e aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'unica categoria degli enti del Terzo settore. All'uopo è stata prevista la creazione di un nuovo registro (c.d. R.U.N.T.S.) in cui gli stessi enti dovranno essere iscritti. Come noto il detto registro è divenuto effettivamen-

te operativo il 23 novembre 2021 e si articola in sette sezioni: Organizzazioni di volontariato (ODV); Associazioni di promozione sociale (APS); Enti filantropici; Imprese sociali; incluse le cooperative sociali; Reti associative; Società di mutuo soccorso; Altri enti del Terzo settore.

In particolare per le O.N.L.U.S. l'articolo 104 del Codice del terzo Settore come modificato e l'articolo 34 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020 prevedono che l'iscrizione al R.U.N.T.S. delle Onlus deve essere richiesta entro il 31 marzo 2026.

Al fine, pertanto, di poter perfezionare il procedimento di iscrizione dell'Associazione al R.U.N.T.S., come Ente del terzo settore, in particolare chiedendo l'iscrizione nella Sezione delle associazioni di promozione sociale (APS), avendone i requisiti, occorre procedere all'adeguamento dello Statuto alle vigenti norme del d.lgs. 117/2017.

In merito è stato predisposto un nuovo Statuto conforme alla detta normativa che prevede fra l'altro:

- la modifica della denominazione che sarà "L'Isola Che Non C'era - APS ETS"; in particolare va precisato che l'acronimo "ETS" sarà introdotto nella denominazione subordinatamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

- lo svolgimento di una delle attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del Codice del Terzo Settore ed in particolare quelle di cui alla lettera a) consistente in interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni. Infatti l'associazione, nello specifico, si propone di realizzare interventi e servizi sociali rivolti a minori e giovani con disturbo dello spettro autistico e alle loro famiglie, attraverso anche la promozione di percorsi educativi individuali e di gruppo, laboratori creativi e ricreativi, attività sportive e musicali, e più in generale di tutte le azioni finalizzate allo sviluppo delle autonomie personali e sociali dei ragazzi, favorendo la loro partecipazione e inclusione nella vita della comunità;

- in conformità all'articolo 15 comma 3 del d.lgs. 117/2017 viene previsto all'articolo 10 dello Statuto che ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni;

- in conformità all'articolo 25 del d.lgs. 117/2017 vengono previste all'articolo 18 dello Statuto le competenze inderogabili dell'assemblea;

- in conformità all'articolo 26 del d.lgs. 117/2017 è previ-



sto agli articoli 23, 24 e 25 dello Statuto il funzionamento dell'Organo di amministrazione;

- in conformità all'articolo 8 del d.lgs. 117/2017 è previsto all'articolo 34 dello Statuto il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;

- in conformità all'articolo 9 del d.lgs. 117/2017 è previsto all'articolo 38 dello Statuto la disciplina della devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'associazione ad altri Enti del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, salva diversa destinazione imposta dalla legge. Il Presidente propone infine di lasciare invariata la sede dell'associazione che sarà sempre in Bari, via Corfù n. 1.

Pertanto il Presidente procede a dare lettura del nuovo testo dello statuto dell'associazione che viene sottoposto all'approvazione dell'assemblea.

Terminata la lettura dello statuto, l'Assemblea della "ASSOCIAZIONE REGIONALE ONLUS L'ISOLA CHE NON C'ERA", dopo breve discussione, con votazione assunta per alzata di mano, con il voto favorevole di tutti gli associati presenti, e dunque dell'unanimità degli associati

DELIBERA

= I =

di approvare il nuovo testo dello Statuto, come sopra letto, che regolerà il funzionamento dell'ente e adeguato alla normativa di cui al d.lgs. 117/2017; nonché di confermare che la sede dell'associazione è in Bari, via Corfù n. 1;

= II =

di dare mandato al Presidente del Consiglio Direttivo di trasmettere alle autorità Amministrative il nuovo testo dello statuto e di compiere altresì qualsiasi ulteriore atto e adempimento inerente e conseguente a quanto deliberato e di curare tutte le pratiche e formalità relative all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), con facoltà di compiere ogni attività istruttoria, ricognitiva, accessoria necessaria o anche solo opportuna perché siano attestati e documentati tutti i requisiti di legge per conseguire detta iscrizione nonché per eseguire qualsiasi eventuale comunicazione dovuta;

= III =

di dare mandato al Presidente del Consiglio Direttivo pro tempore di apportare all'allegato statuto modifiche, aggiunte e soppressioni che fossero richieste dalle autorità competenti al fine di ottenere la suddetta iscrizione al R.U.N.T.S.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente accertati

gli esiti delle votazioni ne proclama i risultati e dichiara sciolta l'Assemblea alle ore diciannove e venticinque minuti e chiede a me notaio di allegare a questo verbale il nuovo testo dello Statuto approvato.

Aderendo alla richiesta fattami io notaio allego l'indicato documento al presente atto sotto la lettera "B".

Ai fini fiscali il presente verbale è esente da imposta di registro e da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 del d.lgs. 117/2017.

Il costituito mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Di questo verbale, in parte scritto di mio pugno ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su tre fogli per dieci facciate, ho dato lettura al costituito che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore diciannove e quaranta minuti.

FIRMATI: ROCCO STEFANELLI - SALVATORE UTTIERI (SEGUE SIGILLO)



ALLEGATO "A" AL N. 2435 REP. - N. 1605 RACC.

"ASSOCIAZIONE REGIONALE ONLUS L'ISOLA CHE NON C'ERA"

ASSEMBLEA DEL 4 FEBBRAIO 2026

FOGLIO DELLE PRESENZE DEGLI ASSOCIATI



STEFANELLI Rocco, nato a
Modugno (BA) il 28 gennaio 1946

Rocco Stefanelli

COSTANTINO Rosa, nata a
Bari il 26 maggio 1946

Rossina Rosa

DE SORTIS Vincenzo, nato a
Stigliano (MT) il 20 marzo 1956

De Sortis Vincenzo

RICCI Giuseppe, nato a
Bari il 27 aprile 1971

Giuseppe Ricci

MANCINI Stefania, nata a
Torino il 15 luglio 1970,
per delega a Ricci Giuseppe

Giuseppe Ricci

STEFANELLI Antonio, nato a
Johannesburg (SUDAFRICA) il 9 giugno 1971

Antonio Stefanelli

RICCI Margherita, nata a
Bari il 30 gennaio 1973
per delega a Stefanelli Antonio

Antonio Stefanelli

STEFANELLI Donato, nato a
Bari il 16 marzo 1974

Donato Stefanelli

DE SORTIS Anna Maria, nata a
Bari il 22 luglio 1994
per delega a De Sortis Caterina

Caterina De Sortis

DE SORTIS Caterina, nata a
Bari il 13 maggio 1996

Caterina De Sortis

TAMBORRINO Debora, nata a
Laterza (TA) il 27 gennaio 1977
per delega a Stefanelli Donato

Donato Stefanelli

ALBANESE Antonio, nato a
Ceglie Messapica (BR) il 27 gennaio 1974

Antonio Albanese

PESCIOLINO Giuseppe, nato a
Bari il 5 luglio 1981

Giuseppe Pesciolino

LORUSSO Domenica, nata a
Molfetta (BA) il 12 dicembre 1976
per delega a De Sortis Vincenzo

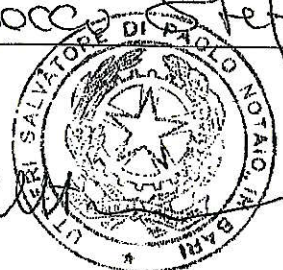
De Sortis Vincenzo

FACCILONGO Anna, nata a
Bari il 24 aprile 1973
per delega a Stefanelli Rocco

Rocco Stefanelli

Rocco Stefanelli

Salvatore





-ALLEGATO "B" AL N. 2435 REP. - 1605 RACC.

STATUTO

associazione "L'Isola Che Non C'era - APS ETS"



Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo degli associati previsto dalla legge, con sede in Bari in via Corfù n. 1, quale Ente del Terzo Settore, un'Associazione denominata "L'Isola Che Non C'era - APS ETS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs n. 117/2017.

L'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) sarà introdotto nella denominazione subordinatamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altro Comune dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'Associazione "L'Isola Che Non C'era - APS ETS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di promozione e solidarietà sociale.

Finalità e Attività

Art. 3. L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

In particolare, si propone di realizzare interventi e servizi sociali rivolti a minori e giovani con disturbo dello spettro autistico e alle loro famiglie.

L'Associazione intende promuovere percorsi educativi individuali e di gruppo, laboratori creativi e ricreativi, attività sportive e musicali, e più in generale tutte le azioni finalizzate allo sviluppo delle autonomie personali e sociali dei ragazzi, favorendo la loro partecipazione e inclusione nella vita della comunità. Particolare attenzione è rivolta anche al supporto alle famiglie, attraverso attività di orientamento, consulenza, gruppi di mutuo aiuto e formazione, con l'obiettivo di accompagnarle lungo il percorso di vita dei propri figli, anche in prospettiva del "Durante e Dopo

di Noi”.

Art. 4. L'Associazione realizza i propri scopi con le attività in coerenza con le proprie finalità, l'Associazione promuove e accompagna sperimentazioni di autonomia abitativa e soluzioni innovative di co-housing, in collaborazione con Enti pubblici, privati e altri soggetti del Terzo Settore, con l'obiettivo di favorire percorsi abitativi inclusivi e sicuri, senza fini di lucro. L'Associazione collabora inoltre con scuole, servizi sociali, Enti pubblici e privati e altri organismi del Terzo Settore per realizzare iniziative comuni volte all'inclusione, al sostegno educativo e alla promozione del benessere dei ragazzi e delle loro famiglie.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Associati

Art. 7. Ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 117/2017 l'associazione deve essere formata da almeno sette associati persone fisiche o da almeno tre associazioni di promozione sociale; qualora tale numero si riducesse esso dovrà essere integrato entro un anno come previsto dal comma *1-bis* dell'articolo 35 del detto decreto.

Possono diventare associati dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro associati.



Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e Doveri degli Associati

Art. 10. Gli associati hanno parità di diritti e doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

Gli associati hanno l'obbligo di pagare la quota associativa nella misura e con le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della Qualità di Socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Gli associati che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Gli associati volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai

fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 20 per cento del numero degli associati.



Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti gli associati e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- ☐ almeno una volta all'anno;
- ☐ entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ☐ ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- ☐ quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti gli associati, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- ☐ discute ed approva il bilancio;
- ☐ approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- ☐ definisce il programma generale annuale di attività;

- ☐ procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- ☐ procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- ☐ nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- ☐ discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- ☐ delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ☐ ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- ☐ delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;
- ☐ delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- ☐ delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- ☐ discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del giorno;
- ☐ delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.



Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea degli associati

Nello specifico:

- ☐ elegge tra i propri componenti il presidente;
- ☐ elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- ☐ elegge il tesoriere e il segretario;

- ☐ attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- ☐ cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- ☐ predisporre e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- ☐ individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
- ☐ predisporre annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- ☐ predisporre annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- ☐ conferisce procure generali e speciali;
- ☐ assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- ☐ propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- ☐ riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi associati
- ☐ ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- ☐ determina l'importo della quota associativa;
- ☐ delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o associati con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere



Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro associati.

L'Organo di Controllo

Art. 29.

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea degli associati elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore Legale dei Conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D.Lgs n. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea degli associati può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, Esercizio Sociale e Bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 300.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a euro 60.000,00 il rendiconto per cassa potrà indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

Art. 32. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;

- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/2017 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri Sociali

Art. 35. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e Trasparenza

Art. 36. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro associati, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea degli associati, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Bilancio Sociale e Informativa Sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (comma 2, art. 14 D.Lgs. n. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'Associazione e Devoluzione dei Beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra gli associati ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma Finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs n. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

FIRMATI: ROCCO STEFANELLI - SALVATORE UTTIERI (SEGUE SIGILLO)

La presente copia su dieci fogli è conforme all'originale e allegati firmati come per legge, e si rilascia per uso consentito.

Bari, sei febbraio duemilaventisei



